



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA

FAENTINA

SERVIZIO COORDINAMENTO

ORDINANZA SINDACALE n. 15 / 2020

OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AI PARCHI, ALLE AREE VERDI PUBBLICHE E ALLE AREE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAENZA.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna del 30/04/2020 n. 74 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19"

RICHIAMATA le proprie Ordinanze n. 9 / 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Divieto di accesso ai parchi e a tutte le aree verdi nel territorio del Comune di Faenza"

CONSIDERATO che, l'evolversi dell'emergenza sanitaria nazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19, presenta un netto calo della diffusione, anche sul territorio comunale, tale da indurre alla previsione di un allentamento delle misure di contenimento con particolare riferimento agli spostamenti dei cittadini all'interno dei parchi pubblici;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, consente l'accesso ai parchi a condizione che sia rispettato rigorosamente il divieto di assembramento di persone e purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

CONSIDERATO che, nonostante le predette prescrizioni, sussiste il rischio concreto che le persone possano accedere ai parchi cittadini in massa, determinando, di fatto, situazioni di affollamento oggettivamente pericolose, che potrebbero agevolare la diffusione del virus, in particolare tra bambini ed anziani in qualità di principali frequentatori dei parchi;

CONSIDERATA la necessità di evitare ogni forma di ritrovo ed assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che, quanto specificato in precedenza, vale anche per le aree destinate allo sgambamento dei cani;

CONSIDERATO il rischio potenziale di una proliferazione del virus COVID-19, a causa della difficoltà di far rispettare in modo adeguato le urgenti misure cautelative e di precauzione disposte dal D.P.C.M. 26/04/2020;

RITENUTE non sussistenti le condizioni per contenere il contagio in caso di accesso non regolamentato e non limitato alle predette aree e parchi, stante le particolari modalità con cui le persone normalmente vi accedono;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale diffusione del virus;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del covid-19 nell'ambito del territorio comunale,

ORDINA

a far data dal **4/05/2020** e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da covid-19 disposta dagli Organi competenti,

- **L'ACCESSO AI PARCHI E ALLE AREE VERDI CITTADINE È CONSENTITO, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONE DEL PARCO O DELL'AREA. IN PARTICOLARE I LIMITI DI PRESENZA SONO COSÌ INDIVIDUATI:**
 - **PARCO BUCCI** **MASSIMO 500 PERSONE**
 - **PARCO TONDO** (della Rocca) **MASSIMO 50 PERSONE**
 - **PARCO TASSINARI** **MASSIMO 50 PERSONE**
 - **PARCO MITA** **MASSIMO 50 PERSONE**
 - **TUTTE LE ALTRE AREE VERDI: MASSIMO 1 PERSONA OGNI 25 m².**
- **L'ACCESSO ALLE AREE PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI È CONSENTITO AD UNA PERSONA ALLA VOLTA E PER LA DURATA MASSIMA DI 20 MINUTI;**

AVVERTE

è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

l'accesso del pubblico ai parchi e alle aree verdi pubbliche è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

è consentito utilizzare le panchine e i tavoli panca ad una persona alla volta; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, compreso l'uso delle attrezzature e infrastrutture ginniche; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

il Sindaco si riserva di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree o di tutte le aree verdi pubbliche, in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet dell'Ente;

di incaricare tutti gli organi di polizia della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;*
- *Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;*
- *Compagnia Carabinieri di Fenza;*
- *Commissariato P.S. di Faenza;*
- *Settore LL.PP. e Servizio giardini e Infrastrutture URF;*

Lì, 02/05/2020

IL SINDACO

MALPEZZI GIOVANNI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)